

**CIVITELLA PAGANICO 2000 S.R.L.  
UNIPERSONALE**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:**

**SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DI DISCARICA (CER 190703) PRODOTTO DALLA DISCARICA DI CANNICCI. Anno 2012**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**NORME GENERALI**

*(Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).*

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO**

**Dott. Ing. Francesco Martino**

## **S O M M A R I O**

### **CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO**

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Valore del contratto
- Art. 3 – Modalità del servizio

### **CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

- Art. 4– Garanzie a corredo dell'offerta
- Art. 5 – Cauzione definitiva

### **CAPO III – CONTRATTO**

- Art. 6 – Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 7 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto
- Art. 8 – Pagamenti
- Art. 9 – Recesso
- Art.10 – Risoluzione del contratto

### **CAPO IV – NORME DI SICUREZZA**

- Art. 11 – Sicurezza sul luogo di lavoro
- Art. 12 – Norme di sicurezza generali

### **CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI**

- Art. 13 – Transazione
- Art. 14 – Arbitrato
- Art. 15 – Interruzione del servizio
- Art. 16 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore
- Art. 17 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione
- Art. 18 – Spese e tasse

## **CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO**

### **Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, il trasporto e lo smaltimento del percolato di discarica (CER 190703), prodotto dalla discarica R.S.U ubicata nel Comune di Civitella Paganico in Loc. Cannicci (GR).

Il trasporto del refluo, (stimato in complessive 4.500 tonnellate), dovrà avvenire dal sito di Loc. Cannicci agli impianti di smaltimento autorizzati preventivamente indicati dall'Appaltatore in sede di offerta. Il quantitativo del rifiuto liquido percolato (CER 190703) di cui sopra, ed il relativo importo presunto dell'appalto potrà variare, in aumento o in diminuzione, secondo le reali necessità che si presenteranno nel corso dell'anno, considerata la natura del servizio per il quale è impossibile quantificare con certezza le quantità prodotte nell'impianto stesso.

I quantitativi di percolato sono quindi determinati in modo presuntivo e non sono da ritenersi vincolanti per la stazione appaltante.

Sulla base delle offerte ricevute la Stazione Appaltante redigerà una graduatoria in ordine decrescente rispetto ai valori offerti, per la prestazione del servizio. Tale graduatoria verrà utilizzata dalla Civitella Paganico 2000 Srl, nello stesso ordine decrescente e su chiamata, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non fosse temporaneamente disponibile ad assicurare lo smaltimento.

Allo scadere del contratto e nel caso in cui la Civitella Paganico 2000 Srl non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto.

### **Art. 2 – VALORE DEL CONTRATTO.**

1. Il contratto ha un valore presunto di 189.000,00 dicinesi euro: centottantanovemila/00, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolato in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti.

### **Art. 3 MODALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato dovrà essere garantito almeno due volte alla settimana e richiesto dalla stazione appaltante, nelle ore di apertura dell'impianto medesimo.

Tutti i trasporti e gli smaltimenti del rifiuto effettuati, dovranno essere accompagnati dal relativo formulario di identificazione del rifiuto, compilato con le modalità previste del D.Lvo 152/2006.

Da tali formulari dovranno risultare: la tipologia del rifiuto, il quantitativo del rifiuto, il trasportatore ed il mezzo, il giorno di prelievo, la provenienza e la destinazione del rifiuto.

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi assunti. Per il trasporto dovrà avvenire a mezzo cisterna con portata di 30 mc.

## **CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

**Art. 4 – GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.** *(cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti)*

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di fideiussione.

2. La fideiussione deve riportare la seguente causale: **“Cauzione provvisoria per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento percolato di discarica (CER 190703) prodotto dalla discarica R.S.U. di Cannicci. Anno 2012** , a titolo di pegno a favore della amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del codice dei contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

#### **Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA. ( Art. 113 del codice dei contratti)**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del codice dei contratti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

6. Si applica il comma 7 del precedente art. 3.

### **CAPO III – CONTRATTO**

#### **Art. 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.**

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio richiesto, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

#### **Art. 7– OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.**

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto di fornitura di beni.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere la malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi la fornitura, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 8 – PAGAMENTI.**

1. La ditta appaltatrice ha il diritto al pagamento delle competenze con cadenza bimestrale, previa presentazione di regolare fattura

#### **Art. 9 – RECESSO.**

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento del servizio eseguito e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguite.

#### **Art. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore dell'appalto sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio della esecuzione del servizio alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

### **CAPO IV – NORME DI SICUREZZA**

#### **Art. 11 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

#### **Art. 12 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.**

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'assuntore dell'appalto non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

### **CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI**

#### **Art. 13 – TRANSAZIONE.**

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

#### **Art. 14 – ARBITRATO.**

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

#### **Art. 15 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.**

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento della fornitura, la stazione appaltante e l'appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

#### **Art. 16– PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

#### **Art. 17– ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.**

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

#### **Art. 18– SPESE E TASSE.**

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.